

## **Esterometro 2022: le operazioni passive comunitarie**

Con la notizia pubblicata il 4 novembre (“[Esterometro 2022: le operazioni attive](#)”) abbiamo cercato di riassumere le problematiche che stanno emergendo riguardo alle **nuove modalità di invio dell'esterometro**, che saranno in vigore con riferimento alle **operazioni effettuate dal 2022**.

Se per capire quali siano le operazioni attive soggette al nuovo obbligo è cosa relativamente semplice, qualche problema in più potrebbe sorgere con riferimento all'**individuazione delle operazioni passive per cui applicare la nuova procedura**.

La norma parla di **operazioni “effettuate”**, ed utilizza quindi un termine tecnico che potrebbe portare a notevole confusione; ad esempio un **acquisto intracomunitario** si considera effettuato nel momento in cui parte la merce (ipotizziamo dicembre 2021). Se la stessa arriva nel gennaio 2022, insieme alla fattura, l'operazione viene registrata dal cessionario nei **registri Iva del 2022**.

Se il nuovo obbligo facesse riferimento alle operazioni “**effettuate**”, tale operazione **non andrebbe nell'esterometro 2022**, ma **nemmeno in quello 2021**, considerato che il provvedimento che regola l'esterometro 2021 prevede di fare riferimento alla **data di registrazione delle operazioni**.

A fini pratici, chi scrive suggerisce quindi di **utilizzare la nuova modalità di invio per tutte le operazioni registrate nel 2022 e che concorrono alle liquidazioni di tale anno**.

Come abbiamo visto nell'articolo sulle operazioni attive, **la modifica dell'esterometro sembrerebbe meramente informatica**; infatti, oggi le operazioni che vengono registrate creano un “*record*” con i dati che servono per la compilazione dell'esterometro, e tutti i record creati in un trimestre vengono “inseriti” in un *file* che viene inviato appunto trimestralmente. **Dal 2022 si chiede che per ogni operazione venga creato un file, contenente i dati del singolo record, ed**

**inviato entro il 15 del mese successivo.**

Se abbiamo visto che per quanto riguarda le operazioni attive questo invio singolo dei dati, anziché cumulativo, **non porta a grandi complicazioni**, per le **operazioni passive** le complicazioni sono maggiori, e derivano anche dal fatto che – per adempiere correttamente alle norme sull'esterometro – **è necessario che siano adottate in maniera corretta e tempestiva le procedure del reverse charge**.

*Reverse charge* significa inversione contabile, e cioè che l'adempimento Iva che normalmente grava sul soggetto cedente/prestatore, nel *reverse charge* ricade sul cessionario/committente, il quale deve **annotare nei propri registri vendite** (fatture emesse o anche corrispettivi) l'operazione, per poi registrare la stessa operazione nel registro acquisti, per esercitare, se ne sussiste la facoltà, il **diritto alla detrazione dell'imposta**; tali annotazioni nei **registri vendite** avranno una **precisa annotazione nel quadro VJ della dichiarazione** (il quale prevede l'indicazione di diversi campi per ciascuna operazione con soggetti esteri che comporta l'applicazione del reverse charge), mentre la **fase di acquisto** confluirà, insieme alle operazioni interne, nel **quadro VF** della dichiarazione.

Prima di far confluire l'operazione sui registri, è necessario un preventivo adempimento formale, che è quello dell'**emissione di una autofattura, o di integrazione della fattura del fornitore estero**.

La seconda procedura è prevista per i fornitori comunitari, i quali, avendo una norma speculare alla nostra, sono obbligati ad emettere una fattura a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, e lo possono fare, di regola, **entro il 15 del mese successivo**.

**Quando il fornitore è comunitario, quindi, per l'effettuazione del reverse charge è necessario attendere l'arrivo della fattura del fornitore, ed integrare la stessa con gli elementi che consentono di individuare la base imponibile in euro e l'imposta dovuta o la motivazione per la quale l'imposta non è applicabile a quella specifica operazione.**

**La fattura così integrata va registrata con riferimento alla liquidazione Iva del mese in cui è stata ricevuta la fattura del fornitore.** Solo qualora entro due mesi dal momento di effettuazione dell'operazione non si riceva una fattura, è necessario emettere un'**autofattura**.

Con riferimento quindi agli acquisti intracomunitari, ed agli acquisti di beni e servizi in cui il fornitore è comunitario, **i dati ordinariamente utilizzati per l'integrazione delle fatture che si ricevono sono di per sé sufficienti per creare il file dell'esterometro**; dovranno essere inviati i dati del fornitore, la base imponibile dell'operazione e l'imposta che si è assolta con il *reverse charge*, o la motivazione per cui l'imposta non è stata applicata (ad esempio se dovesse essere effettuato un *reverse charge* con l'articolo 9 per l'acquisto di servizi di trasporto merce in esportazione).

**Andrà inserita come data dell'operazione una ricadente nel mese in cui si è ricevuta la fattura**

(e che quindi potrebbe coincidere con quella di registrazione dell'operazione), ed **andrà attribuito un numero progressivo al documento**.

A tale riguardo, anche nella integrazione del documento **deve essere attribuito un numero progressivo al documento**, che serve per la sua registrazione nel registro delle fatture emesse.

Chiaramente, **nessuno utilizza la stessa serie numerica adottata per le fatture emesse**, in quanto si creerebbero con facilità situazioni per le quali si rischierebbe di perdere la sequenzialità tra numero e data dei documenti.

Anche le tempistiche di invio non spaventano, in quanto i *files* dell'esterometro devono essere inviati **entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura**.